



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori DE PIN, DE PETRIS, GAMBARO, DE CRISTOFARO,  
MASTRANGELI, CERVELLINI, BAROZZINO e URAS**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 AGOSTO 2013**

Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla crisi  
finanziaria che ha coinvolto la Banca Monte dei Paschi di Siena

ONOREVOLI SENATORI. - La Banca Monte dei Paschi di Siena è l'istituto di credito in attività più antico al mondo e, come noto, è al centro di una crisi giudicata come il più grave dissesto finanziario di un istituto bancario italiano. La sua nascita risale al 1472 come monte di pietà per dare assistenza alle classi più disagiate di Siena; ha assunto l'attuale denominazione nel 1624 e, sin dalle sue origini, non ha mai perso il forte radicamento con il territorio e la città.

Il principale azionista è costituito dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena (di seguito «Fondazione»), ente senza fini di lucro che persegue finalità di utilità sociale legate, principalmente, allo sviluppo del territorio senese; la Fondazione è stata istituita il 28 agosto 1995 contestualmente al conferimento dell'attività bancaria dall'ex Istituto di credito di diritto pubblico alla Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS). Con l'approvazione del nuovo statuto, avvenuto in data 8 maggio 2001, la Fondazione ha assunto personalità giuridica privata senza fini di lucro e piena autonomia statutaria e gestionale.

Al fine di una migliore comprensione dello scenario in cui si colloca la vicenda MPS, appare utile ripercorrere brevemente l'evoluzione normativa che ha caratterizzato le fondazioni bancarie. A partire dagli anni Ottanta, i processi di liberalizzazione promossi dalla Comunità europea hanno condotto alla necessità di aprire alla concorrenza i principali settori dell'economia italiana, tra cui il sistema bancario, sino ad allora dominato dalle partecipazioni pubbliche. Il primo intervento normativo indirizzato alla trasformazione delle aziende bancarie in società per azioni risale alla cosiddetta

legge Amato (legge 30 luglio 1990, n. 218, attuata con il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356), che ha definito il procedimento volto al conferimento dell'azienda bancaria, da parte degli istituti di credito pubblici, in un apposita società per azioni. Tale legge ha, quindi, delineato, rispetto ad un medesimo processo di privatizzazione, la presenza di due soggetti, ossia l'ente conferente (comunemente noto come «fondazione bancaria») e la società conferitaria (ossia la banca vera e propria). In tale contesto normativo, le fondazioni bancarie vennero concepite, essenzialmente, come depositarie transitorie dei patrimoni degli istituti di credito pubblici da privatizzare, sino al completo trasferimento dei patrimoni alle società per azioni. Tuttavia, le fondazioni riuscirono a conservare un diretto controllo sulla gestione degli istituti bancari anche in seguito alla privatizzazione.

Pertanto, con la successiva cosiddetta legge Ciampi, (legge 23 dicembre 1998, n. 461, attuata con il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153), si è reso necessario imporre alle fondazioni l'obbligo di rinunciare al controllo delle relative banche. Un obbligo tuttora vigente, fatta eccezione per le fondazioni con patrimonio contabile netto inferiore a 200 milioni di euro all'anno 2002 o con sede in regioni a statuto speciale. Nel dettaglio, il decreto legislativo n. 153 del 1999 ha disposto che entro quattro anni dalla sua entrata in vigore (quindi entro il 15 giugno 2003), le fondazioni avrebbero dovuto dismettere le partecipazioni di controllo nelle aziende bancarie. Il termine per la dismissione è stato poi prorogato al 31 dicembre 2005 dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni,

dalla legge 1° agosto 2003, n. 212. A tale disposizione si accompagnava l'assimilazione del regime fiscale delle fondazioni a quello degli «enti non commerciali», con l'applicazione dell'imposta sui redditi (ora IRES) con aliquota dimezzata rispetto a quella ordinaria. Tale agevolazione sarebbe venuta meno qualora entro il termine di quattro anni le fondazioni non avessero provveduto alla dismissione delle partecipazioni di controllo nelle aziende bancarie. In altre parole, avrebbero perso tale agevolazione le fondazioni che si fossero avvalse della facoltà di detenere, per ulteriori due anni rispetto al termine del 15 giugno 2003, le partecipazioni di controllo. Dunque, la legge Ciampi, fissando l'obbligo di dismissione delle partecipazioni di controllo nelle società bancarie, ha inteso consacrare la definitiva trasformazione delle fondazioni bancarie in enti di diritto privato preordinati a meri fini di utilità sociale, con particolare riferimento a settori rilevanti come ricerca scientifica, istruzione, arte, sanità, conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, assistenza alle categorie sociali più deboli.

Ulteriore riforma delle fondazioni bancarie è stata introdotta dalla legge finanziaria per l'anno 2002 (articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448), che ha previsto quanto segue: 1) estensione dell'ambito di intervento delle fondazioni bancarie a settori di rilevante valenza sociale; 2) rafforzamento della rappresentanza degli enti territoriali nell'organo di indirizzo delle fondazioni, che deve essere «prevalente e qualificata» e non già «adeguata e qualificata» come originariamente previsto dal decreto legislativo n. 153 del 1999; 3) rafforzamento delle generali condizioni di incompatibilità, nel senso che sia i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare i componenti degli organi di indirizzo delle fondazioni, sia i componenti degli stessi organi delle fondazioni, non possono essere portatori di interessi riconducibili a destinatari di atti e/o in-

terventi delle fondazioni; 4) modifica della disciplina del regime di partecipazione delle fondazioni nel capitale delle banche, con l'estensione del divieto di detenere interessenze di controllo dalle ipotesi di controllo individuale ai casi di controllo esercitato congiuntamente da più fondazioni. Al tempo stesso, veniva differito di tre anni (fino al giugno 2006) il termine per la dismissione della partecipazione delle fondazioni nelle banche conferitarie, a condizione che tale operazione venisse affidata, entro il 15 giugno 2003, a società di gestione del risparmio che la eseguisse in nome proprio.

A definire in dettaglio i termini delle riforme attuate in materia è intervenuta la Corte costituzionale che, in particolare, si è pronunciata con le sentenze nn. 300 e 301 del 29 settembre 2003 sulla legittimità costituzionale delle suddette disposizioni normative. La Corte ha ribadito la natura privatistica delle Fondazioni bancarie in quanto «... il controllo della società bancaria, o anche solo la partecipazione al suo capitale, non è più elemento caratterizzante...» (vedi sentenza n. 300 del 2003) e dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto legislativo n. 153 del 1999 che disponevano la prevalenza negli organi di indirizzo delle fondazioni di rappresentanti di regioni, province, comuni e città metropolitane in luogo di «... una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti» pubblici e privati, espressivi delle realtà locali nonché delle norme che prevedevano poteri d'indirizzo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Pertanto, con decreto ministeriale 18 maggio 2004, n. 150, il Ministro dell'economia e delle finanze ha emanato un nuovo regolamento che ha recepito gli indirizzi dettati nelle predette sentenze della Corte costituzionale.

Altro rilevante intervento normativo è stata la legge 28 dicembre 2005, n. 262, cosiddetta «legge sul risparmio» che ha introdotto il divieto per le fondazioni di eserci-

tare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società bancarie conferitarie e delle altre società non strumentali da esse partecipate per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nelle medesime assemblee. Sono state escluse dall'applicazione di questa disposizione le fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, nonché quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale. In tema di incompatibilità è intervenuto, nel prosieguo, l'articolo 52 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha ripristinato il divieto per i soggetti svolgenti funzioni di amministrazione, direzione o controllo nelle fondazioni bancarie di svolgere medesime funzioni nelle società bancarie conferitarie e/o in società da queste controllate o partecipate. Al riguardo, l'articolo 27-*quater* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27), ha esteso tale incompatibilità all'esercizio di cariche nelle società concorrenti della banca conferitaria o di società del suo gruppo. Una norma di analogo tenore è stata prevista dall'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e per i funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari. Infine, si segnala che l'articolo 52 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha chiarito che il controllo di legittimità sulle fondazioni di origine bancaria è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze fino a quando, nell'ambito di una riforma organica delle persone giuridiche private di cui al titolo II del libro primo del codice civile, non verrà istituita una nuova apposita autorità. Le fondazioni che manterranno direttamente o indirettamente

il controllo sulle società bancarie rimarranno sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze anche successivamente all'istituzione della nuova autorità.

Esaminato il quadro normativo di riferimento, da cui pur si desume una chiara tendenza a svincolare l'istituto bancario privato da forme di controllo e/o condizionamento delle fondazioni bancarie e di organismi politici (e/o di derivazione politica), è parso opportuno verificare se, in concreto ed in quali casi, le fondazioni abbiano conservato un potere di diretta incidenza sulle dinamiche dell'attività bancaria vera e propria. Ad oggi, secondo fonti dell'Associazione di fondazioni e casse di risparmio italiane (A.C.R.I.), su 88 fondazioni, 22 non hanno più alcuna partecipazione nella banca originaria, 53 hanno partecipazioni minoritarie in società bancarie appartenenti a 15 diversi gruppi bancari, mentre altre 13, di minori dimensioni, mantengono una quota di maggioranza alla luce della deroga introdotta dall'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212. La presenza delle fondazioni nei tre maggiori gruppi bancari è pari al 14 per cento in Unicredit, in cui sono presenti 14 fondazioni, al 27 per cento in Intesa San Paolo, quota detenuta da 16 fondazioni, ed al 33,5 per cento MPS, da parte dell'omonima ed unica fondazione. È evidente quindi che già sulla base di tale prima analisi il caso Monte dei Paschi si è rivelato come quello di maggiore preoccupazione in ordine al profilo del possibile condizionamento esercitabile dalla fondazione sulla società che gestisce l'azienda bancaria, poiché la fondazione possiede unitariamente una partecipazione di significativa rilevanza, di valore sproporzionatamente più alto rispetto a quello ordinario delle altre fondazioni, ed è l'unica nel nostro Paese a controllare, di fatto, la propria banca di riferimento. Ulteriormente grave è l'anomalia legata alla composizione dell'organo di indirizzo della fondazione che, nonostante

le statuizioni della Corte costituzionale del 2003 (e prima della modifica statutaria introdotta recentemente in seguito all'esplosione del caso MPS) si è ininterrottamente caratterizzata per la netta prevalenza degli enti locali territoriali.

Nel caso MPS, quindi, diversamente dal modello normativo che ha inteso rendere autonoma la società bancaria privata dalle fondazioni e prevenire collegamenti con organismi di stampo politico, si è, invece, consolidato nel tempo, un intreccio «strutturale» fra politica ed attività bancaria, che ha consentito una presenza decisiva di espressioni politiche nella gestione della banca senese, causa di inevitabili distorsioni. È parso dunque necessario interrogarsi su quale sia stato il ruolo effettivo della Fondazione rispetto al dissesto finanziario dell'istituto bancario, atteso che le attività che in teoria la Fondazione avrebbe dovuto svolgere, vale a dire la realizzazione di opere di utilità sociale, sono rimaste di fatto incompiute, anche alla luce del grave *deficit* di bilancio in cui la Fondazione è incorsa. Giova rammentare, infatti, che la Fondazione ha chiuso il bilancio consuntivo 2012, il diciottesimo dal conferimento della società per azioni bancaria, con un disavanzo negativo pari a 193,7 milioni di euro (nel 2011 il disavanzo era già di 331,7 milioni). Parimenti, la Banca MPS ha chiuso il 2012 con una pesante perdita pari a 3,7 miliardi di euro, che si sono aggiunti ai 4,6 miliardi di *deficit* del 2011.

Ebbene, alle radici della crisi vi è stata l'acquisizione di Antonveneta dal Banco Santander per 9,3 miliardi di euro, oltre ad un miliardo di oneri aggiuntivi, a cui si sono sommati 8 miliardi di euro di debiti che MPS dovette saldare in tempi rapidi, senza poter attendere la restituzione dei corrispettivi crediti da parte del mercato, e per i quali chiese anche un prestito di 5 miliardi di euro alla stessa banca spagnola. Una vicenda su cui attualmente le inchieste giudiziarie intendono far luce. L'istituto ha cer-

cato di coprire le perdite con complesse operazioni finanziarie speculative, dagli esiti tutt'altro che positivi. Nel 2005 MPS ha acquistato 400 milioni di euro di *bond* «Alexandria», titoli complessi e di natura particolarmente rischiosa tant'è che sono stati travolti dalla crisi finanziaria conseguente al fallimento della società americana Lehman Brothers. In seguito, MPS ha tentato di recuperare i 220 milioni di perdite derivanti dalla precedente operazione cedendo i *bond* al Gruppo giapponese Nomura ed acquistando 3 miliardi di euro di Btp trentennali finanziati dal medesimo Gruppo. In realtà, con tali operazioni, MPS ha finito per vendere i titoli più rischiosi ai valori minimi ed acquistare titoli più sicuri ai valori massimi, subendo in tal modo perdite a catena.

La situazione patrimoniale, diventata particolarmente precaria, ha indotto lo Stato ad erogare inopportune misure di sostegno economico, che hanno finito per gravare ulteriormente sulla già instabile condizione del bilancio statale. Il Governo presieduto dal senatore Mario Monti ha, infatti, varato i cosiddetti «Monti-*bond*» per un importo di 4,071 miliardi di euro, tramite la sottoscrizione di un corrispondente prestito del Ministero dell'economia e delle finanze. Di tale ammontare complessivo 1,9 miliardi di euro sono stati destinati all'integrale sostituzione dei cosiddetti Tremonti *Bond*, già emessi dalla banca senese nel 2009, mentre 171 milioni di euro, con data di godimento 1° luglio 2013, sono stati emessi a titolo di pagamento anticipato al Ministero dell'economia e delle finanze degli interessi maturati sino al 31 dicembre 2012 sui Tremonti *Bond*; la parte restante dei titoli emessi sarebbe finalizzata al rafforzamento del capitale di vigilanza.

Si è in presenza, come agevolmente intuibile, di una vicenda dai contorni oscuri che coinvolge uno tra i più importanti istituti bancari del nostro Paese, in cui i rapporti tra la società bancaria, da un lato, e la Fondazione e gli organismi politici locali, dal-

l'altro, hanno raggiunto livelli di invasività non consentiti dal quadro normativo e giurisprudenziale vigente. Inoltre, le suddette operazioni finanziarie, di cui si rende necessario stabilire con chiarezza le cause, i motivi e gli organi che le hanno effettivamente volute, rischiano di arrecare (e/o di aggravare) seri pregiudizi ai piccoli risparmiatori ed a coloro che hanno sottoscritto obbligazioni o acquistato azioni di MPS, oltre ad aver già causato, tramite l'aiuto di Stato varato dal Governo Monti, l'ulteriore aumento del debito pubblico nazionale.

Pertanto, se pur la magistratura ha avviato le dovute indagini, occorre parallelamente l'istituzione di una Commissione parlamentare che delinei con chiarezza la corretta ricostruzione dei fatti e le correlate responsabilità poste alla base del grave dissesto finanziario.

Detti chiarimenti si rendono necessari anche in chiave di una riforma del sistema bancario italiano, poiché, al fine di prevenire il costante aumento del debito pubblico nazionale e consentirne il graduale riassorbimento dall'aumento del PIL, il sistema italiano, al pari del modello tedesco, dovrebbe dotarsi di una banca pubblica che intervenga nelle aste dei titoli di Stato per calmierare il prezzo e garantire che il tasso d'interesse pagato dallo Stato conservi un valore inferiore al tasso di svalutazione. Considerata la fallimentare esperienza della gestione privata di MPS, la suddetta banca pubblica italiana, dedicata a calmierare la vendita dei titoli di Stato, potrebbe individuarsi, attraverso i necessari adeguamenti normativi, nell'istituto MPS, come si propone nel presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Istituzione e poteri della Commissione)*

1. È istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi finanziaria che ha coinvolto la Banca Monte dei Paschi di Siena, di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:

a) verificare il ruolo svolto dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena nell'ambito delle operazioni che hanno provocato la crisi finanziaria dell'istituto bancario;

b) verificare se ai componenti della Fondazione Monte dei Paschi di Siena sono ascrivibili responsabilità nella creazione delle perdite della banca medesima;

c) verificare se l'attività posta in essere dal 1995 da parte della Fondazione Monte dei Paschi di Siena rientrasse nelle proprie finalità statutarie;

d) accertare e valutare la congruità della normativa vigente in materia di fondazioni bancarie, formulando le proposte di carattere legislativo più idonee a garantire la reciproca ed effettiva indipendenza tra sfera politica ed attività bancaria;

e) accertare e valutare l'opportunità del collegamento fra enti locali e fondazioni bancarie;

f) verificare l'attuazione, da parte della CONSOB e della Banca d'Italia, degli obblighi di vigilanza previsti dalla normativa vigente;

g) verificare e valutare tutte le attività di dismissione e di riorganizzazione operativa poste in essere al fine di fronteggiare le perdite finanziarie ed accertare l'esistenza di eventuali utili maturati dalla Fondazione

Monte dei Paschi di Siena in ragione delle predette attività;

*h)* accertare e valutare la correttezza e la convenienza economica del procedimento di acquisizione della Banca Antonveneta e la sussistenza di responsabilità ascrivibili alla Banca, o alla Fondazione Monte dei Paschi o agli organi deputati alla vigilanza ed al controllo;

*i)* verificare e valutare la correttezza del ricorso a prodotti finanziari cosiddetti «derivati»;

*l)* accertare i reali effetti del ricorso a strumenti derivati sull'assetto finanziario dell'istituto bancario;

*m)* verificare la correttezza e la tempestività delle informazioni fornite ai correntisti, agli azionisti ed ai sottoscrittori di obbligazioni da parte della banca Monte dei Paschi di Siena e degli organi di vigilanza e controllo;

*n)* riferire al Parlamento semestralmente ed ogniqualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, all'esito dei lavori della Commissione;

*o)* accertare e valutare la congruità della normativa vigente in materia di istituti bancari, formulando le proposte di carattere legislativo più idonee a regolare un processo di trasformazione della banca Monte dei Paschi di Siena in istituto di credito pubblico con funzioni preminenti di intervento nella vendita dei titoli di Stato.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti che attengono alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, né provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione può organizzare i propri lavori mediante uno o più gruppi di la-



voro, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.

Art. 2.

*(Composizione e presidenza  
della Commissione)*

1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari; è comunque assicurata la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. La nomina dei componenti della Commissione tiene conto della specificità dei compiti ad essa assegnati. I componenti della Commissione non possono comunque trovarsi in posizione di conflitto di interessi rispetto alla materia oggetto dell'indagine.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica o il Presidente della Camera dei deputati possono chiedere ai gruppi di appartenenza dei componenti della Commissione di provvedere alla sostituzione del parlamentare oggetto di procedimenti giudiziari nel caso in cui l'eventualità di cui al comma 1 si verificasse successivamente all'insediamento della Commissione.

3. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.

4. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di Presidenza.

5. L'ufficio di Presidenza è composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari ed è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti; se nessun

candidato riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

6. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.

### Art. 3.

#### *(Audizioni a testimonianza)*

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza dinanzi alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per il segreto professionale e bancario, si applicano le norme vigenti in materia. Per i fatti rientranti nei compiti della Commissione non può, in nessun caso, essere opposto il segreto di Stato o il segreto d'ufficio.

3. Il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato è sempre opponibile.

### Art. 4.

#### *(Richiesta di atti e documenti)*

1. La Commissione, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino al momento in cui gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità di cui alla presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copie di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di carattere istruttorio. Il decreto ha efficacia di sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione alle esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

#### Art. 5.

##### *(Obbligo del segreto)*

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto in ordine a tutto

ciò che riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di violazione del segreto di cui al comma 1 si applica l'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per informazione o per riassunto, atti o documenti del procedimento di inchiesta di cui sia stata vietata la divulgazione.

#### Art. 6.

##### *(Organizzazione)*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei gruppi di lavoro costituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione prima dell'inizio dell'attività d'inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari. La Commissione può riunirsi in seduta segreta ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

2. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, degli organi a ciò deputati e dei Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

3. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personali, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra di loro.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2013 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni succes-

sivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I presidenti dei due rami del Parlamento, con determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

5. La Commissione provvede all'informaticizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

Art. 7.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





